



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **SANTA LUCIA DEL MELA**

Santa Lucia del Mela (ME)



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

I.C. SANTA LUCIA DEL MELA

A.S. 2025/2026

Normativa e documenti di riferimento:

- L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”;
- Circolare n. 4155 del 7 febbraio 2023 “Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa”;
- Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 “Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze”;
- Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025;
- Nota prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025.

AMMISSIONE ALL’ESAME

L’**esame di Stato** costituisce l’accertamento che conclude il Primo ciclo di Istruzione. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, attribuisce un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto di ammissione va espresso **sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo**, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

Il **voto di ammissione concorre** alla determinazione del **voto finale** d’esame.

Il **voto di ammissione può essere inferiore a 6/10** e l’alunno può, quindi, essere ammesso all’esame di Stato anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

- **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato** prevista dall’articolo 5, comma 3 dell’O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

Via S. Cattafi – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) - Tel. 090.935345

Codice Meccanografico: MEIC8AF00N - CF: 90038740834 – CU: AGS8I2

e-mail: meic8af00n@istruzione.it – PEC: meic8af00n@pec.istruzione.it

- **aver partecipato**, entro il mese di aprile, **alle prove nazionali** di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DA PARTE DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

a) Per ogni singolo alunno viene determinato un voto di ammissione che deriva da un calcolo matematico basato sulle medie conseguite nel triennio; in particolare:

- per ogni anno scolastico si calcola la media delle singole discipline come risulta dalla scheda di valutazione del II quadrimestre (V_1 =media del primo anno; V_2 =media del secondo anno; V_3 =media del terzo anno);
- il voto di ammissione risulta dal calcolo della media ponderata secondo la seguente formula:

Voto ammissione=

$$V_1 \cdot 0,2 + V_2 \cdot 0,3 + V_3 \cdot 0,5 = V_1 \cdot 0,2 + V_2 \cdot 0,3 + V_3 \cdot 0,5 =$$

Come si evince dalla formula, le tre medie (del primo, secondo e terzo anno) non hanno lo stesso peso; infatti la media del primo anno contribuisce al voto finale per il 20% del totale, quella del secondo anno contribuisce per il 30%, mentre la media del terzo anno contribuisce per il 50%.

Questa scelta intende valorizzare il percorso di quegli alunni che nel corso del triennio hanno dimostrato un impegno crescente e hanno sviluppato le proprie potenzialità in maniera progressiva.

PROVE D'ESAME

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base

delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Ogni prova scritta si terrà in un giorno diverso, anche non consecutivo. Il testo della prova scritta è sorteggiato la mattina stessa della prova tra terne diverse ma equivalenti fra loro, preparate dai docenti dell'istituto.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

La prova accerta:

- pertinenza alla traccia
- coerenza e coesione
- rielaborazione personale
- correttezza ortografica
- proprietà lessicale

La prova durerà al massimo 4 ore, ma l'alunno non potrà uscire prima che siano trascorse 2 ore. Verranno proposte tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- Testo narrativo o descrittivo
- Testo argomentativo
- Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie "che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia" (Nota 1865/17).

Nel giorno della prova la commissione propone tre terne ai candidati ed un candidato ne sorteggia una. Ciascun candidato sceglie una delle tre tracce proposte nella terna sorteggiata.

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

La prova durerà al massimo 3 ore, ma l'alunno non potrà uscire prima che siano trascorse 2 ore. La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

In base alle indicazioni sopra descritte la Commissione prepara tre tracce, tra cui verrà sorteggiata la traccia d'esame.

Il compito è costituito da quattro quesiti riguardanti le seguenti aree:

1. Numeri: equazioni graduate per difficoltà. Di una di esse gli alunni dovranno anche svolgere la verifica.
2. Spazio e figure: perimetro e area di figure piane; area, volume e peso di figure solide.
3. Dati e previsioni: statistica e/o probabilità.
4. Relazioni e funzioni: rappresentazione sul piano cartesiano di grandezze direttamente o inversamente proporzionali.

Il terzo e/o il quarto quesito sarà collegato a Scienze.

Prova scritta di lingue straniere

La prova durerà al massimo 4 ore; è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

La prova di inglese avrà la durata di 2 ore; dopo una pausa di 15 minuti, avrà inizio la prova di francese che durerà 1 ora e 45 minuti.

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. Lettura e comprensione di un testo
2. Produzione scritta (lettera/email)

Le prove saranno valutate con un unico voto. In base alle griglie di valutazione approvate dal Collegio Docenti.

COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze di pensiero critico e le conoscenze relative all'ed. Civica descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio è pubblico come previsto dal D.P.R. 487/1994, art. 6, comma 4. Il Presidente o, in sua assenza, il docente coordinatore della sottocommissione deve comunque intervenire per vietare la registrazione di filmati, di interventi da parte dei presenti relativi al colloquio ed evitare situazioni di illegittimità come indebite diffusioni in rete.

Sulla base dei riferimenti normativi, il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Lucia del Mela individua le seguenti linee-guida per lo svolgimento del colloquio d'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- a. Il candidato partirà da un argomento o un'esperienza a scelta inerente la programmazione svolta dai docenti durante l'ultimo anno o negli anni precedenti (di qualsiasi disciplina).
- b. Di seguito i candidati condurranno il colloquio con i docenti attraverso collegamenti alle altre discipline, anche utilizzando presentazioni multimediali.
- c. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali condurranno il colloquio con l'ausilio di mappe concettuali e in base a quanto esplicitato nei loro PEI e PDP.

Indicazioni legislative concernenti l'esame di stato per alunni con disabilità

Gli alunni disabili **certificati** svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico. **Qualora** sia **necessario**, la **sottocommissione** d'esame **predispone**, sulla base del PEI, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le **prove differenziate** hanno **valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale**. È previsto un **attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame**. L'**attestato** di credito formativo è **titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** o dei corsi di istruzione e formazione professionale. L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l'attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l'anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado). La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del **PEI**.

Indicazioni legislative concernenti l'esame di stato per alunni con DSA e con BES

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento **certificati**, la Commissione può prevedere specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative, **qualora già presenti nel PDP**. Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del

Piano Didattico Personalizzato.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Consiglio utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato. Vengono tenute in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto un apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. Per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

VALUTAZIONE FINALE DELL'ESAME

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il voto di ammissione.

Il voto finale è costituito dalla **media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove (prova scritta di italiano, prova scritta relative alle competenze logico-matematiche, prova scritta di lingue straniere, colloquio) e dal voto di ammissione**, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Il voto finale dell'esame deriva dalla seguente procedura:

1. Calcolo della media, non arrotondata, dei voti delle prove d'esame (scritti e colloquio; i voti delle singole prove sono espressi con un numero intero).
2. Calcolo della media tra il voto di ammissione e il valore ottenuto al punto 1.
3. Arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposta del voto così ottenuto alla Commissione in seduta plenaria.
4. Delibera del voto finale per ciascun candidato, espresso in decimi, da parte della Commissione. L'esame si supera con un voto non inferiore a 6/10.
5. All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode. La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico triennale e degli esiti delle prove d'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La **certificazione delle competenze** è rilasciata al **termine** della **Scuola Secondaria di primo grado**. Il documento di certificazione è compilato dal Consiglio di Classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, utilizzando il modello allegato al Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 (Allegato B), ed è sottoscritto dal Dirigente Scolastico. La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l'esame e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alle famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

1. attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giacomo Arena

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993